



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ambiente
e LAVORI PUBBLICI

Servizio geologico

s.geologico@regione.fvg.it
tel 040 377 4182
fax 040 377 4513
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

22600

Prot.: ALP.6/2-

-/E/5/16

Spett.

Direzione Provinciale lavori pubblici di Gorizia

Via Roma, 7
34170 Gorizia

Spett.

Direzione Provinciale lavori pubblici di Pordenone

Via Oberdan, 18
33170 Pordenone

Spett.

Direzione Provinciale lavori pubblici di Trieste

Sede

Spett.

Direzione Provinciale lavori pubblici di Udine

Via Sabbadini, 31
33100 Udine

Trieste, **- 7 APR. 2010**

Oggetto: D.M. 14 gennaio 2008, L.R. 27/1988, L.R. 16/2009. Procedure operative nel territorio regionale ai fini della verifica dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

In merito alle procedure operative di cui all'oggetto, preso atto degli incontri tra i competenti uffici della scrivente Direzione centrale, considerata l'importanza di un approccio unitario da parte delle Direzioni provinciali lavori pubblici, si ritiene utile fornire le indicazioni operative di cui ai seguenti punti:

1. regime transitorio delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 (di seguito "NTC2008");
2. criteri per la progettazione in zona sismica 4 ai sensi delle NTC2008.

In merito al primo punto, si fa presente che:

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, sono state approvate le NTC2008. Tali norme sono state rese obbligatorie da subito solo per edifici ed opere cosiddetti "strategici e rilevanti".

Sino al 30 giugno 2009 ci si è potuti avvalere, infatti, per tutte le altre tipologie, di un regime transitorio - previsto dall'art. 5, comma 2-bis, del decreto legge 136/2004, convertito in legge 186/2004 e da ultimo prorogato dall'art. 20, comma 1, del decreto legge 248/2007, convertito; con

modificazioni, in legge 31/2008 – durante il quale è stato possibile applicare anche la normativa tecnica previgente alle NTC2008:

A partire dal 1 luglio 2009, le NTC2008 costituiscono la normativa tecnica di riferimento per tutte le costruzioni:

La **Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2009**, al fine di "orientare in maniera univoca gli operatori del settore", fornisce alcuni chiarimenti in merito agli interventi per i quali, ad esclusione di opere ed edifici "strategici e rilevanti", è consentita, anche dopo il 30 giugno 2009, l'applicazione della normativa tecnica previgente alle NTC2008.

Tali chiarimenti sono riportati in stralcio di seguito:

Per i lavori pubblici, l'intento del legislatore è quello di "consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi".

Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, "e' esplicita la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009" e inoltre, "anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria". Ad integrazione di un tanto, la **Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2009** ribadisce che "dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo."

E ancora, per completezza, tale Circolare afferma "appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati."

Premesso un tanto, si ritiene di riassumere quanto segue:

EDIFICI e OPERE "STRATEGICI e RILEVANTI" - art. 20, comma 4, d.l. 248/2007, convertito in legge 31/2008:

↓ Per i lavori pubblici e per le costruzioni di natura privatistica di nuova progettazione (nonché per le verifiche tecniche di costruzioni esistenti, ai sensi dell'art. 2 dell'o.p.c.m. 3274/2003) successiva al 5 marzo 2008: *obbligo di applicare da subito le NTC2008.*

(La DGR del Friuli Venezia Giulia 1929/2008 ha chiarito, tra l'altro, che le costruzioni cosiddette "strategiche e rilevanti" di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legge 248/2007, convertito in legge 31/2008, sono quelle individuate nel DPGR 5 aprile 1989 n. 0164/Pres. e s.m.i.).

ALTRI EDIFICI e OPERE (non strategici e rilevanti) - art. 20, comma 3, d.l. 248/2007, convertito in legge 31/2008:

↓ Per i lavori pubblici affidati entro il 30 giugno 2009, oppure per i lavori pubblici il cui progetto definitivo o esecutivo è stato avviato entro il 30 giugno 2009: *continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.* (La data di avvio della progettazione definitiva ed esecutiva deve essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici in oggetto);

↓ Per le costruzioni di natura privatistica per le quali **il deposito degli elaborati progettuali presso gli uffici pubblici competenti** (ai sensi degli artt. 65 e 93, D.P.R. 380/2001) è **avvenuto entro il 30 giugno 2009**: può continuare ad applicarsi la *normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.*

Di conseguenza, se il deposito è successivo al 30 giugno 2009: obbligo di applicare le NTC2008;

↓ Per le costruzioni di natura privatistica per le quali **il deposito degli elaborati progettuali è avvenuto entro il 30 giugno 2009** e per le quali al privato risulta necessario redigere una **perizia di variante** che modifichi in modo sostanziale l'organismo architettonico o il comportamento statico globale della costruzione: *obbligo di applicare integralmente le NTC2008.*

In merito al secondo punto "Criteri per la progettazione in zona sismica 4 ai sensi delle NTC2008", si fa presente quanto segue.

Le NTC2008 prevedono l'obbligo di progettazione antisismica per tutte le costruzioni, anche in zona sismica 4; tuttavia, per i siti ricadenti in zona 4, le stesse NTC2008 prevedono la possibilità di un procedimento di progettazione semplificato. Tale procedimento, in particolare, consente di utilizzare

il metodo di verifica delle tensioni ammissibili per alcune tipologie di costruzioni oppure un metodo di verifica semplificato agli stati limite.

Secondo la vigente classificazione sismica della Regione FVG, ai sensi della DGR 2325/2003, 22 Comuni risultano classificati in zona 4.

L'aggiornamento della classificazione sismica è competenza regionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.P.R. 380/2001 (t.u. edilizia), nel rispetto dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche da definirsi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 83, con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

A tutt'oggi, tali criteri non sono stati definiti con decreto ministeriale; pertanto, in via transitoria, il riferimento normativo per l'individuazione delle zone sismiche è l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 recante "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone". A detta Ordinanza è seguita l'approvazione in data 27 luglio 2007 da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del documento "Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale".

L'aggiornamento della classificazione sismica regionale, previsto dall'art. 3, comma 1, della LR 16/2009 ed elaborato dagli uffici anche in considerazione dei risultati dello studio "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", redatto in ottobre 2006 dalle Università di Trieste e di Udine e dall'Osservatorio geofisico sperimentale, risulta conforme, sulla base dei criteri di cui alla citata O.P.C.M. 3519/2006, ai valori dei parametri che definiscono la pericolosità sismica nelle NTC2008, nonchè alla loro distribuzione territoriale. Il risultato più evidente di tale revisione della classificazione sismica è la scomparsa della zona 4 in ambito regionale.

A seguito del confronto avuto con le Direzioni provinciali lavori pubblici e con gli Ordini professionali, considerati i valori della sollecitazione sismica previsti dalle NTC2008 nel territorio regionale, superiori ai valori caratteristici della zona 4 come individuata dalla citata O.P.C.M. 3519/2006 ($a_{g,475} \leq 0,05g$), e la conseguente ipotesi di revisione della classificazione sismica regionale, in attesa dell'approvazione ministeriale dei criteri generali per l'aggiornamento della classificazione sismica, si ritiene non possa essere prevista l'applicazione nel territorio regionale del procedimento semplificato di progettazione previsto dalle NTC2008 in zona 4.

In altre parole si ritiene possa essere applicato il procedimento semplificato di progettazione previsto dalle NTC2008 solo nei casi in cui l'accelerazione di riferimento (cosiddetta $a_{g,475}$ di cui alla O.P.C.M. 3519/2006) sia inferiore o uguale a $0,05g$.

Ne segue, quindi, che i dati e le procedure necessari ai fini strettamente progettuali sono effettivamente svincolati dalla classificazione sismica del territorio, con l'eventuale eccezione sopra richiamata.

La classificazione sismica rimane quindi legata alla gestione del territorio da un punto di vista principalmente amministrativo, in particolare allo scopo di scegliere le modalità dei controlli sull'attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni, di definire primi criteri di priorità nella destinazione di finanziamenti per interventi di riduzione della vulnerabilità del costruito nonché di calibrare le indagini geologiche e di rischio sismico in senso lato a supporto della pianificazione territoriale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- ing. Roberto Della Torre -

8/6/14

Funzionario responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Lizzi (Tel. 040 3774182)
Funzionario addetto all'istruttoria: ing. Mario Dall'Acqua (Tel. 040 3774409 – mario.dallacqua@regione.fvg.it)

D:\Dati\Documenti\Documenti_Mario\LAVORO\Sismica\Regione FVG\LR16_2009\In lavoro_Sismica 2009\Modalità applicative
NTC2008\30marzo2010 Lett_DirezProv_Procedure applicazione NTC2008.doc
ALP6/2-R1/ADB/MDA